



**COMUNE DI SOMMACAMPAGNA**  
PROVINCIA DI VERONA

Comune di Sommacampagna Verona	
26 NOV 2009	
Nr.0017098	Titolario
	6 9



Spett.le Ditta  
GEONOVA S.P.A.  
Via feltrino, 230/232  
31100 TREVISO

RACC. A.R.

c.a. Sig. COIN

**Oggetto : Avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - "recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il -sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94. TRASMISSIONE ATTI.**

Con la presente si trasmettono gli atti adottati dalla Giunta Comunale inerenti l'oggetto:

A) Deliberazione di giunta comunale n° 197 del 19.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile con cui viene deliberato quanto segue:

- 1) - di avviare, per le motivazioni esposte in epigrafe, il procedimento volto all'annullamento o revoca, in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - "recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94
- 2) di notificare la presente deliberazione a ATI Assegnataria ovvero alla sua Capogruppo Geonova unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui trattasi;
- 3) - di assegnare allo stesso il termine di 45 giorni decorrente dalla notifica della predetta comunicazione per presentare osservazioni/memorie scritte/documenti, al fine di assumere le conseguenti controdeduzioni e determinazioni finali;
- 4) - nomina responsabile del procedimento, il responsabile del servizio ecologia, dando allo stesso mandato per dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti;
- 5) - di dichiarare la stessa, mediante separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-
- 6) di fissare il termine di gg. 120 dalla notifica della predetta comunicazione per la conclusione del procedimento amministrativo.
- 7) di stabilire che fino alla conclusione del procedimento oggetto del presente provvedimento il funzionario responsabile del servizio interessato Geom. Lorenzo Gaspari e suoi sostituti, non dovranno adottare alcun provvedimento ovvero sottoscrivere atti che impegnino l'Amministrazione comunale verso l'esterno;

B) Deliberazione di giunta comunale n° 207 del 24.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- 1) - di richiamare e confermare quanto stabilito con deliberazione n° 197 del 19.11.2009;
- 2) di disporre in via cautelativa e di urgenza e con effetto immediato la sospensione di ogni attività all'interno dell'area denominata "ex cava siberie", sino all'esito definitivo del presente provvedimento e di quanto stabilito nella propria deliberazione n° 197 del 19.11.2009;

3) di precisare che avverso il presente procedimento o in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini indicati è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

4) - di dichiarare la stessa, mediante separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Pertanto la presente, in esecuzione dei tempi, delle modalità e disposizioni stabilite negli atti sopra citati, costituisce AVVIO del procedimento volto all'annullamento o revoca, in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione – atti presupposti e conseguenti – “recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenzo Gaspari



**BAREL MALVESTIO & ASSOC**  
STUDIO LEGALE

Comune di Sommacampagna Verona		
26 NOV 2009		
Nr.0017086	Titolario	
	6	9



Avv. BRUNO BAREL  
Avv. MASSIMO MALVESTIO  
Avv. GUIDO MASUTTI  
Avv. ANTONELLA LILLO  
Avv. VINCENZO PELLEGRINI  
Avv. PAOLO CORLETTI  
Avv. RICCARDO MANFRINI  
Avv. DIEGO SIGNOR  
Avv. MARCO ZANON  
Avv. EMILIO CAUCCI  
Avv. STEFANIA STEFAN  
Avv. NICOLETTA GAZZA  
Avv. VITTORIO TITOTTO  
Avv. MARA BUSOLIN  
Avv. MARIO PANZARINO  
Avv. MARZIA MARCHETTO  
Avv. LUCA MILANESE  
Avv. ALICE PELLEGRINI  
Avv. LAURA COVRE  
Avv. ANDREA V. FAVARO  
Avv. FRANCESCO NOVELLO  
Avv. VITTORIO TONELLATO  
Avv. ANDREA G. FAVARO  
Avv. ALBERTO SANSON  
Avv. ELISABETTA CADAMURO  
Avv. MARCO SEGAT  
Avv. ALESSANDRO ALFANO  
Avv. MICHELE BETTIN  
Avv. OLGA RILAMPA  
Avv. ALEX LOVISA  
Avv. ALBERTO DAL BELLO  
Avv. SANDRO DE NARDI

Spett.le  
**COMUNE DI SOMMACAMPAGNA**  
Piazza Carlo Alberto  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

*alla cortese attenzione  
del Sindaco dott. Gianlugi Soardi  
e del geom. Lorenzo Gaspari*

**URGENTE**

raccomandata a/r.  
anticipata via fax

Treviso, 24 novembre 2009

**Oggetto: recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94 - D.G.R. 21.04.2009 n. 996.**

Scrivo la presente a nome e per conto di Geo Nova s.p.a., che mi ha incaricato di tutelare i propri interessi e diritti in relazione all'iniziativa in oggetto.

L'inerzia di Codesta Amministrazione nel procedere secondo gli atti di affidamento della costruzione e gestione dell'impianto in oggetto è ingiustificabile ed ha già creato e continua a creare danni ingenti alla mia Assistita.

Si rammenta che l'affidamento, recante lo schema di Convenzione, è perfetto da oltre tre anni e parzialmente eseguito.

Non vi è alcuna altra formalità da compiere, se non il dovere del Responsabile del servizio di provvedere alla sottoscrizione e alla conseguente nomina della D.L.

L'inerzia è illecita e fonte di responsabilità, su cui non si intende soprassedere, stante la portata dei danni che stanno maturando in capo alla scrivente.

Al riguardo, si rammenta che, in linea con i principi di legge in materia, lo Statuto di Codesto Comune (art. 40) prevede che la *“responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente si sono obbligati per legge o per regolamento [...]”*.

Giungono peraltro voci da tempo che l'inerzia di questa Amministrazione sia determinata (non da quanto la stessa afferma nella corrispondenza intercorsa con la scrivente, ma) dal fatto che, per ragioni di carattere elettorale, dunque del tutto estranee all'interesse dell'Ente, Codesta Amministrazione starebbe cercando una qualche motivazione che abbia una parvenza di serietà per bloccare l'iniziativa. Si confida che ciò non sia vero, per la assoluta gravità delle responsabilità che deriverebbero da una simile ipotesi.

Vero è invece che il ritardo ha già procurato un grave pregiudizio alla mia Assistita, che ha effettuato tutto quanto richiesto, organizzato la propria attività, effettuato la progettazione, concluso un contratto d'appalto, assunto impegni verso terzi, rinunciato ad altre opportunità, sostenuto gli oneri per la presentazione di una garanzia finanziaria di 2,5 milioni di euro, eseguito la pulizia e le attività preliminari di cantiere su autorizzazione espressa del Sindaco.

Ciò nonostante, Codesta P.A. è perfettamente inerte o, ancor peggio, investe il proprio tempo nel cercare le ragioni per non adempiere ai propri doveri ed obblighi.

Il ritardo, oltre a creare un danno alla scrivente, crea un grave danno anche all'Ente, differendo l'incasso degli introiti ad esso spettanti, per importi pari a diversi milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra, si invita e diffida a trasmettere sin d'ora tutto il carteggio alla Corte dei Conti, sussistendo già ora, pacificamente, un pregiudizio maturato in capo al privato e in capo alla P.A. dipendente dall'inadempimento all'affidamento in oggetto.

Si rammenta che la denuncia costituisce obbligo in capo ad ogni singolo funzionario o amministratore, pena l'insorgere di una propria responsabilità erariale per titolo autonomo.


Con riserva di ogni diritto.

Distinti saluti.

avv. Vincenzo Pellegrini



14



GEONOVA

**FOGLIO DI TRASMISSIONE TELEFAX**

Ns Rif. FA/lvc/2009

Data 18 Dicembre 2009

DA GEO NOVA S.p.A.

Fax n° 0422 / 43.39.59

A COMUNE SOMMACAMPAGNA

Fax n° 045 / 89.71.383

c.a. Sindaco Dott. Gianluigi Soardi  
Geom. Lorenzo Gaspari

Pagine trasmesse 01 (compresa la presente)

**COMUNICAZIONE**

OGGETTO: COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - VERONA

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST- OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT-FINANCING DI CUI ALL'ART. 37 LEGGE 109/94

**LEGGE 241/90 - ACCESSO AGLI ATTI**

Con la presente, si richiede copia di eventuali atti o osservazioni depositati in Comune da parte del pubblico.

Distinti saluti.

Comune di Sommacampagna Verona	
21 DIC 2009	
Nr.0018423	Titolario 6 9

DISCORRADO 181  
 DATA 22/12/09  
 ADRIVERSO  
 ACCORDO p. Ing. Filippo Antonello  
 con il  
 SINDACO  
 flao

GeoNova S.p.A.

Ing. Filippo Antonello

FATTA COPIA E  
CONSERVATA

N.B. IN CASO DI RICEZIONE INCOMPLETA O POCO CHIARA, SI PREGA DI COMUNICARLO ALLO 0422 / 294511

Via Feltrina, 230/232 - 31100 TREVISO - Tel. 0422 294511 r.a. - Fax 0422 433959 - Capitale Sociale 11.500.000 Euro i.v.  
 C.F./P.IVA N. iscr. R.I.03042400246 - C.C.I.A.A. TV R.E.A N.301069 - Internet: [www.geonova.it](http://www.geonova.it) - E-mail: [direzione@geonova.it](mailto:direzione@geonova.it)  
 Certificata UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi Qualità - Certificata UNI EN ISO 14001 Sistemi Gestione Ambientale - Attestazione SOA 2012/16/00  
 Sede secondaria: Via Carnia, 9 - 33078 S. VITO AL TAGLIATO (PN) - Tel. 0434 858622 r.a. - Fax 0434 858617 - E-mail: [fruli@geonova.it](mailto:fruli@geonova.it)  
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL SOCIO UNICO GEO HOLDING S.R.L.



**COMUNE DI SOMMACAMPAGNA**  
PROVINCIA DI VERONA

**COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO. OSSERVAZIONI SU ITER AUTOTUTELA.**

**SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE**

Al Sindaco

Il sottoscritto Lorenzo Gaspari, in qualità di responsabile del servizio ecologia e di responsabile del procedimento dell'intervento di cui all'oggetto **attesta** quanto segue:

La Regione Veneto, con D.G.R. 2 1.04.2009 n. 996, pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 12.05.2009, ha rilasciato a Geo Nova s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto;

Considerato che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 197 del 19.11.2009, è stato approvato "l'avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - "recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94";
- con delibera della Giunta Comunale n. 207 del 24.11.2009, è stata integratala precedente propria deliberazione n° 197 del 19.11.2009, "l'avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - "recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94";

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Geo-nova in data 14.01.2010 prot. 490, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

si osserva che da punto di vista meramente tecnico tutto l'iter inerente l'intervento di cui all'oggetto sin dal 2001 non ha mai avuto alcuna presentazione di ricorso, né da cittadini, né da ditte intervenute nelle fasi di gara, né da Enti interessati che sollevavano il problema di non legittimità dell'opera;

Anzi nel parere di approvazione del progetto da parte della regione si evidenzia che:


- 4) "non si ritiene improprio il termine "recupero ambientale" in quanto viene recuperata un'area, con possibilità di utilizzo pubblico a verde, attualmente incolta e abbandonata, una volta terminato il progetto;

Sommacampagna, li 08.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LORENZO GASPARI

GLIA AN...  
VIA FAX

Comune di Sommacampagna Verona		
14/1/2010		
Nr. 0000490	Titolario	
	6	9



RACCOMANDATA A.R.

Prot. n° 10/2010

Spett.le  
**Comune di Sommacampagna**  
 Piazza Carlo Alberto  
 37066 SOMMACAMPAGNA

Alla cortese att.ne del Sindaco

11 GEN 2010

**Oggetto:** delibera giunta comunale n. 197 del 19.11.2009. Avvio del procedimento di annullamento o revoca in autotutela procedura di assegnazione, atti presupposti e conseguenti "recupero ambientale dell'ex cava siberie".

L'avvio del procedimento in esame non meriterebbe in realtà partecipazione, in quanto appare eclatante che codesta amministrazione abbia perfino ritenuto di avviare un siffatto procedimento, in assenza del seppur minimo presupposto di legge.

La posizione assunta dal Comune è viziata da un grave sviamento di potere, peraltro già denunciato.

Solo per non apparire inermi dinanzi ad un simile atto ci si limita ad evidenziare quanto già ben noto all'amministrazione comunale, richiamando per quanto non esposto quanto scritto nelle precedenti note.

1. Anzitutto, il Comune "interpreta" a posteriori (dopo 7 anni dall'avvio della procedura e tre anni e mezzo dall'affidamento, avvenuto dal 2006 - v. infra) la propria volontà in modo strumentale alle finalità dell'attuale amministrazione (estranea com'è del tutto evidente all'interesse dell'Ente) e lo fa sostenendo che l'iniziativa non è un "Recupero ambientale" di un ex cava dismessa di proprietà comunale bensì un "Discarica". L'affermazione è priva di alcun pregio in relazione agli atti assunti ed in ogni caso tradisce l'intento illecito dell'Amministrazione comunale. Sul punto non si può che ripercorrere la posizione corretta e motivata che codesta amministrazione ha assunto all'avvio del procedimento, alla quale la scrivente società si è semplicemente conformata. Il Comune, prima di avviare la complessa iniziativa, oltre otto anni e mezzo fa, prendeva espressamente e correttamente in considerazione l'oggetto della propria iniziativa, facendo presente che il Comune era proprietario della ex cava dismessa (abbandonata, degradata e pericolosa, certo ricettacolo di smaltimenti abusivi) ed intendeva procedere al suo recupero, riconducendo l'area a livello di piano di campagna e ripristinando sotto il profilo ambientale la superficie per una fruibilità futura

Geo Nova S.p.A.



G E O N O V A

mediante realizzazione di una discarica controllata. Il riempimento controllato dell'invaso è, come ben noto, un passaggio obbligato per giungere al recupero ambientale del sito occupato da una cava dismessa e degradata; un mezzo per il raggiungimento della finalità dichiarata e reale di ricomposizione ambientale di una cava dismessa. Né può essere revocato in dubbio che i presupposti per la corretta e motivata determinazione comunale fossero certi, considerato che (i) l'area era di proprietà comunale; (ii) l'area era compromessa, trattandosi di una cava dismessa e abbandonata, utilizzata o comunque utilizzabile per l'abbandono incontrollato di rifiuti (iii) l'area abbisognava di un progetto di ripristino del piano di campagna e di recupero ambientale del sito. Orbene, in tale contesto la determinazione comunale di provvedere al recupero ambientale dell'area di proprietà mediante riempimento e ripristino ambientale della superficie è stata puntualmente motivata. La circostanza poi che il Comune abbia provveduto alla realizzazione dell'intervento pubblico con uno schema procedimentale efficace ed anche lucroso per le casse comunali non è certo un sintomo di illegittimità degli atti. Il presunto motivo di illegittimità che ora viene sollevato dopo otto anni dall'avvio dell'iniziativa, guarda caso dagli attuali amministratori prima all'opposizione, è infondato, specioso e strumentale e sarà agevole dimostrarlo in un eventuale giudizio.

2. Ma la verità è che sussiste una ragione perfino assorbente che rende a dir poco eclatante l'iniziativa comunale, evidenziando il chiaro sviamento di potere che sottende all'avvio del procedimento. Costituisce *ius receptum* che il provvedimento con il quale l'Amministrazione dispone l'annullamento d'ufficio di una precedente determinazione, da essa adottata, non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, dovendo sussistere un interesse pubblico concreto, oggettivo e prevalente rispetto agli interessi privati e pubblici concorrenti fondati sul medesimo atto amministrativo e dovendo intervenire entro un termine ragionevole dalla sua emanazione. Il Comune nella fattispecie intenderebbe annullare per un presunto (e del tutto inesistente) vizio originario la procedura di affidamento dell'intervento di recupero ambientale della propria cava dismessa mediante realizzazione di una discarica controllata, avviata come detto all'incirca 8 anni e mezzo fa, affidata quasi quattro anni fa dopo una duplice gara e alcuni contenziosi al TAR nei quali il Comune ha correttamente e vittoriosamente difeso la procedura, già parzialmente eseguita con riferimento alla prima gravosa fase progettuale e amministrativa mediante ottenimento di Valutazione di Impatto Ambientale e AIA e, ancora, già parzialmente eseguita con riferimento alla seconda fase mediante installazione del cantiere e realizzazione delle opere preliminari (assentite per iscritto dal Sindaco), produzione delle garanzie bancarie per la realizzazione della fase di riempimento etc. Ora, il Comune

Geo Nova S.p.A.



non potrà certo affermare che l'interesse è ambientale, perché allora dovrebbe smentire la Valutazione di Impatto ambientale positiva e l'A.I.A., procedimenti ai quali per di più ha invece partecipato attivamente sulla base della condivisa compatibilità ambientale della modalità di riempimento dell'ex cava dismessa. Allo stesso modo non potrà assumere che l'interesse dell'Ente è economico, poiché anzi l'illecita iniziativa del Comune porterebbe con sé – anche prescindendo dal grave pregiudizio per il soggetto privato, milionario e dunque certo non ignorabile – la perdita certa di oltre 20 milioni di euro in capo al Comune, perdita di cui qualcuno dovrà rispondere agli organi competenti a giudicare sul danno erariale (unitamente al risarcimento dei danni subiti dal privato), spiegando a questi organi (procura della Corte dei Conti) che si è rinunciato alla ricomposizione dell'area pubblica dismessa ed a circa 20 milioni dell'Ente sulla base di una mera opinione sui presupposti giuridici della procedura di gara, avviata 8 anni prima, affidata 4 anni prima, mai impugnata sul punto ed anzi difesa in giudizio dal Comune in due ricorsi al TAR risultandone vittorioso ! Né ancora il Comune potrà insistere sul presunto improprio utilizzo di una procedura amministrativa, in quanto la procedura seguita è addirittura aggravata sotto il profilo concorrenziale e quindi massimamente coerente con le finalità dichiarate del Comune, sicché, quand'anche per ipotesi irregolare – ma sappiamo che così non è - non potrebbe in alcun modo essere considerata lesiva degli interessi del Comune (portando anzi al miglior risultato per il Comune, che recupera la propria area degradata e dismessa e incassa al contempo diversi milioni di euro nelle proprie casse).

3. Dall'altro lato, è quanto meno eclatante l'affermazione secondo cui otto anni (ma anche 4, se si considera la data dell'affidamento) concreterebbero il requisito del cd. "tempo ragionevole" al quale fa riferimento la legge quale presupposto imprescindibile per ritenere legittimo l'intervento in autotutela (ma si badi, sempre sussistendo gli altri requisiti che qui non sussistono). Si dimentica che il legislatore fornisce un indizio di quale sia il tempo da ritenersi di regola ragionevole per l'annullamento degli atti amministrativi in relazione al concorrente interesse alla stabilità dei rapporti; ed è il termine di decadenza per l'impugnazione, ossia per la richiesta dell'annullamento giurisdizionale (60/120 giorni). Decorso tale termine il legislatore ritiene ininfluente la legittimità degli atti (nel caso di specie peraltro pacificamente insussistente), prevalendo l'interesse alla stabilità "della cosa pubblica", che sarebbe altrimenti irrimediabilmente compromesso lasciando permanere per un tempo maggiore il dubbio sulla efficacia degli atti amministrativi. Orbene, il ragionevole termine al quale si fa riferimento la legge (ma ben prima la giurisprudenza) nel consentire, anche in mancanza di impugnazione, e in presenza di determinati requisiti, l'annullamento degli atti in autotutela richiama i medesimi principi ed è pertanto quantitativamente analogo, tanto

**Geo Nova S.p.A.**



più quando gli atti hanno coinvolto soggetti terzi in termini gravi. Ed è per tale ragione che la giurisprudenza ha ritenuto "non ragionevoli" per l'intervento in autotutela anche tempi di qualche mese e che mai ha invece giudicato ragionevoli tempi dell'ordine di qualche anno, nemmeno in presenza di interessi pubblici all'annullamento del tutto evidenti e indiscutibili (e non della sussistenza, come nella fattispecie, di un interesse del Comune esattamente contrario all'annullamento!).

4. Miope infine è il riferimento al diritto del privato al più ad un danno pari all'interesse negativo. Invero, anche omettendo di considerare che nella fattispecie tale voce di danno ha valore milionario stanti gli otto anni dall'avvio della gara e l'ingente attività posta in essere dalla società in questi anni, oltre agli impegni assunti contrattualmente con terzi e le chance alternativa abbandonate, si consideri che ben più certo e quantificabile senza smentita alcuna è il danno erariale del quale gli amministratori dovranno in ogni caso dare conto ed il cui ammontare è di agevole calcolo.

Si attende il provvedimento finale, preannunciando che qualora si provvedesse illecitamente alla revoca degli atti relativi all'iniziativa suindicata, avviata da codesto Comune otto anni orsono, affidata alla scrivente quattro anni orsono e parzialmente attuata, si procederà in ogni sede per il ristoro del pregiudizio sofferto e si diffideranno i soggetti pubblici a dare adeguatamente conto della vicenda alla competente Corte dei Conti per l'ingente danno erariale procurato.

Distinti saluti.

Geo Nova S.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
Luca Comi

Geo Nova S.p.A.



ALLA REGIONE DEL VENETO  
UNITÀ COMPLESSA VIA  
CALLE PRIULI – CANNAREGIO, 99  
30121 VENEZIA


Prot. n° 35 /2010  
Ns rif. LC/lvc

ALLA PROVINCIA DI VERONA  
SETTORE AMBIENTE  
VIA DELLE FRANCESCHINE, 10  
37122 VERONA

Comune di Sommacampagna Verona	
29 GEN 2010	
Nr. 0001402	Titolario

A ARPAV  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA  
VIA DOMINUTTI, 8  
37135 VERONA

Treviso, 27 Gennaio 2010



AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  
PIAZZA CARLO ALBERTO  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

Oggetto: **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI SOMMACAMPAGNA (VR).**  
**DECRETO MINISTERIALE 03/08/2005. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE.**

Con la presente, GEO NOVA SpA, chiede autorizzazione al conferimento di rifiuti la cui concentrazione nell'eluato possa andare in deroga ai limiti di Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 e i cui contenuti dei metalli Cadmio, Nichel e Arsenico sul tal quale siano in concentrazione superiore ad 1/10 della concentrazione limite prevista dall'art. 6, comma 5 punto c) del D.M. 03/08/2005.

Si allegano relazioni tecniche e analisi del rischio.

Cordiali saluti.

*Geo Nova S.p.A.*

*L'Amministratore Delegato*

*Dott. Luca Coin*

**Geo Nova S.p.A.**